



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Alla Ditta Mandras Amedeo Pietro
mandras.amedeo@pec.it
e p.c. Comune di Olbia
e p.c. Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna
e p.c. ARPAS - Dipartimento Sassari e Gallura
e p.c. 01-10-34 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Tempio
e p.c. 05-01-02 - Servizio Tutela dell'atmosfera e del
territorio

Oggetto: “Progetto di variante non sostanziale, relativo all'aggiornamento del layout d'impianto al Decreto 127/2024 “End of waste inerti”, precedentemente autorizzato tramite procedura ordinaria ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06 nella z.i. del comune di Olbia - Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio”. Proponente: Ditta Mandras Amedeo Pietro. Istanza di Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, c. 9 e 9 bis del D. Lgs n. 152/06, e s.m.i., e art. 4 delle Direttive allegate alla Delib. G.R. n. 11/75 del 2021. Comunicazione esito della Valutazione

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata da codesta Ditta (di seguito Proponente) con nota P.E.C. del 30.05.2025 (prot. D.G.A. n. 15960 di pari data), esaminata la documentazione allegata, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si rammenta che:

- la Giunta regionale, con deliberazione n. 32/74 del 15.09.2010, all'esito del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., su istanza presentata dalla Proponente per l'intervento denominato “*Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, tramite procedure semplificate, nella z.i. di Olbia*”, ha escluso il medesimo intervento dall'ulteriore procedura di V.I.A., nel rispetto di un insieme di prescrizioni;
- con deliberazione n. 58/37 del 27.11.2018, su istanza di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. presentata dalla Proponente per l'intervento denominato “*Richiesta di autorizzazione all'ampliamento delle quantità e delle tipologie nell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, tramite procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 nella z.i. del comune di Olbia - Provincia di*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

Sassari", la Giunta regionale ha escluso il medesimo intervento dall'ulteriore procedura di V.I.A., nel rispetto di un insieme di prescrizioni;

- con nota prot. D.G.A. n. 256 del 09.01.2020, il Servizio Valutazioni Ambientali (oggi Servizio V.I.A.), in riscontro a una richiesta di parere presentata dalla Proponente, e inerente a delle modifiche dei codici e dei quantitativi di rifiuti trattati, mantenendo invariata la potenzialità totale annua e senza la realizzazione di nuove opere, ha escluso la necessità di attivare procedure di valutazione ambientale;
- con Determinazione dell'ex Provincia di Olbia-Tempio n. 709 del 12.03.2021, la Proponente è autorizzata in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 a svolgere attività di recupero di rifiuti non pericolosi mediante le operazioni R5 e R13.

Con il progetto di variante di cui alla presente istanza di Valutazione preliminare, la Proponente intende aggiornare il layout dell'impianto al Decreto 28 giugno 2024, n. 127 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006).

In particolare, il Regolamento prevede che durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore siano organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati. Inoltre, per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l'impianto di trattamento all'interno del quale è stato prodotto, l'aggregato recuperato deve essere depositato e movimentato all'interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo.

Il Proponente ritiene quindi necessario rivalutare gli spazi destinati allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso e realizzare una nuova area pavimentata che consenta il rispetto di quanto sopra.

In sintesi gli interventi prevedono:

- la realizzazione di una nuova superficie pavimentata in cls di 2.670 m², in aree precedentemente dedicate allo stoccaggio del prodotto finito, per lo stoccaggio dei lotti di produzione di aggregato recuperato;
- l'adeguamento dell'esistente impianto di trattamento acque di prima pioggia, che consiste nell'installazione di due ulteriori vasche di sedimentazione;
- la riorganizzazione degli spazi dedicati alla messa in riserva dei rifiuti in ingresso, senza aumento di superfici o volumi di stoccaggio rispetto alla situazione autorizzata;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

- l'eliminazione dall'elenco dei rifiuti ammessi all'impianto dei rifiuti caratterizzati dal codice EER 17 08 02 (materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01), non rientrando gli stessi tra i rifiuti ammissibili alla produzione di aggregato recuperato di cui all'All.1 del Regolamento;

Premesso quanto sopra, considerato che la modifica proposta, così come descritta nella documentazione agli atti:

- è finalizzata a migliorare la gestione e l'organizzazione interna dell'impianto;
- non altera la potenzialità di trattamento/recupero autorizzata;
- non determina ulteriori potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente, rispetto all'intervento esaminato/valutato nell'ambito dei procedimenti di Verifica già svolti e non è in contrasto con le prescrizioni stabilite, da ultimo, dalla Giunta regionale con la richiamata Delib.G.R. n. 58/37 del 27.11.2018;
- non è, pertanto, riconducibile tra gli interventi di cui al punto 8, lett. u ["modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A1 o all'allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A1)"] dell'Allegato B1 alla Delib.G.R. n. 11/75 del 2021,

si comunica che, per detta modifica, non è necessario attivare le procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza del Servizio scrivente.

La presente comunicazione è resa ai sensi dell'art. 6, co. 9 e 9bis del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., dell'art. 4 delle Direttive allegate alla Delib.G.R. 11/75 del 2021, e sono fatti salvi altri eventuali pareri e/o autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

A disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Siglato da :

PAOLO PISANO

FELICE MULLIRI